



# Il Ministro della Salute

**VISTO** il d.m. 29 dicembre 2011 (reg. alla Corte dei conti il 15 febbraio 2012, Reg. 2, foglio n. 259), recante, in attuazione degli articoli 1, comma 1, e 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198, un primo elenco di servizi e relativi standard qualitativi del Ministero della salute, predisposto sulla base della delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle pubbliche amministrazioni (CiVIT) 24 giugno 2010, n. 88, e in particolare l'art. 1, comma 3, a mente del quale "con successivi decreti si provvede all'implementazione e aggiornamento annuale dell'individuazione dei servizi e relativi standard qualitativi di cui al comma 1";

**VISTA** la delibera CiVIT 5 gennaio 2012, n. 3, recante "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici", emanata ai sensi degli articoli 13, comma 6, lettera f), e 28 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che fornisce indicazioni ulteriori relativamente al processo di definizione degli standard di qualità dei servizi, integrando quanto contenuto nella delibera n. 88/2010;

**VISTE** le richieste di revisione delle schede standard presentate rispettivamente dall'Ufficio III della Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure in data 14/06/2013, dall'Ufficio IV della Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure in data 05/06/2013, dall'Ufficio VI della Direzione generale della prevenzione in data 21/05/2013, in relazione alle cui motivazioni si concorda da parte dell'OIV";

**VISTA** la richiesta dell'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria, inviata in data 17 giugno 2013, di soppressione della scheda standard relativa al servizio "Rilascio attestazione dell'iscrizione all'anagrafe dei fondi sanitari", motivata dalla circostanza che non sono riscontrabili, per le diverse dimensioni previste dalla delibera CiVIT n. 88/2010, indicatori significativi che consentano la individuazione di una misura standard della qualità in relazione all'aggiornamento delle informazioni inerenti l'anagrafe, da sottoporre a monitoraggio;

**RITENUTO** di provvedere all'implementazione e aggiornamento annuale dell'individuazione dei servizi e relativi standard qualitativi del Ministero della salute;

DECRETA

Art. 1

*(Individuazione di ulteriori servizi e standard qualitativi del Ministero della salute)*

1. Nelle allegate schede, che formano parte integrante del presente decreto, è individuata una seconda serie di servizi e relativi standard qualitativi del Ministero della salute aggiuntivi rispetto a quelli adottati con il d.m. 29 dicembre 2011 citato nelle premesse.

2. Con riferimento alle schede di cui al d.m. 29 dicembre 2011:
- a) sono sostituite quelle relative ai seguenti servizi erogati:
    - “rilascio autorizzazione ad impianti e/o impieghi finalizzati all’uso di Microrganismi Geneticamente modificati (MOGM) in ambiente confinato”;
    - “rilascio dei certificati di libera vendita “attestazione di marcatura CE” per l’esportazione di dispositivi medico-diagnostici in vitro nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea”;
    - “rilascio dei certificati di libera vendita – attestazione di marcatura CE – per l’esportazione di dispositivi medici nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea”;
  - b) è soppressa la scheda relativa al servizio:  
“rilascio attestazione dell’iscrizione all’anagrafe dei fondi sanitari”.
3. Gli standard qualitativi individuati saranno inseriti nel Piano della performance del Ministero della salute, di cui all’art. 10 del decreto legislativo n.150/2009.

*Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.*

Roma, 13 febbraio 2014

F.to  
Beatrice Lorenzin